



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
- SEZIONE CIVILE -

**Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice**

**Dott.ssa BARBARA VACCA**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al R.G. n. 2287/2011, promossa da:

██████████ (c.f. ██████████), rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ (c.f. ██████████) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. ██████████ sito a Forlì, v. ██████████ n. ██████████.

**ATTORE**

**CONTRO**

██████████ (c.f. ██████████), rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ (c.f. ██████████) e dall'avv. ██████████ (c.f. ██████████) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo sito a Forlì v. ██████████ n. ██████████.

**CONVENUTO**

**In punto a : Contratti bancari**





## CONCLUSIONI

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi fogli di conclusioni depositati all'udienza del 9.6.2014, quale parte integrante del verbale, da ritenersi qui integralmente richiamati e trascritti.

## RAGIONI IN FATTO E DIRITTO (concosa esposizione)

██████████ S.p.A. ha premesso di aver intrattenuto con la ██████████ ██████████ S.p.A. il rapporto di conto corrente n. 25965/66 e con il presente giudizio ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità di tale rapporto per mancanza di un valido contratto di apertura di credito e in ogni caso di procedere alla rettifica del saldo del conto avendo la banca illegittimamente applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché interessi ultralegali, c.m.s., spese e giorni di valuta in difetto di pattuizione scritta e interessi superiori al tasso usura, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate in conto e al risarcimento dei danni.

La ██████████ S.p.A. si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della domanda attorea, di cui ha chiesto il rigetto, ed ha eccepito comunque l'intervenuta prescrizione decennale del diritto alla ripetizione di somme, invocando il disposto dell'art. 2, comma 61, d.l. 225/2010 conv. l. 10/2011, e la legittimità della capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo al 1.7.2000 essendosi adeguata alla direttiva CICR. Ha poi dedotto la banca la legittimità della c.m.s., degli interessi ultralegali, delle spese e delle valute, in quanto applicati in base alle condizioni concordate nel contratto di apertura del conto del 26.10.1992, debitamente sottoscritto dalla correntista, e l'inesistenza





di interessi usurari essendosi attenuta per il calcolo TEG alle istruzioni della Banca d'Italia tempo per tempo emanate.

Assegnati i termini ex art. 183, 6° co. c.p.c. e depositate le relative memorie la causa è stata istruita unicamente mediante espletamento di una CTU contabile. All'esito, respinta la richiesta di integrazione della perizia, la causa è stata rinviata per conclusioni ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.6.2014 sulle conclusioni in epigrafe richiamate.

La domanda proposta dalla ██████ S.p.A. è fondata e va accolta ancorché nei soli limiti di seguito illustrati.

Va innanzitutto disattesa l'eccezione formulata dalla convenuta di inammissibilità delle domande attoree.

Precisato che nessuna prova è stata fornita dalla banca del fatto che il rapporto di c/c sia ancora in essere, deve in ogni caso rilevarsi che ██████ con il presente giudizio, ha in via principale chiesto di accertare e dichiarare l'illegittima conduzione del rapporto e di rideterminare il saldo dare-avere, depurandolo dalle voci indebitamente applicate dalla banca. Non possono pertanto esservi dubbi che tale domanda sia pienamente ammissibile anche in costanza di apertura del conto corrente, avendo il correntista diritto di esigere la rideterminazione dell'effettivo saldo del conto da porre a base per le successive operazioni di addebito o accredito. L'eccezione di inammissibilità potrebbe essere tutt'al più fondata per la sola pretesa restitutoria, concretamente azionabile solo al momento della chiusura del conto corrente.

Ciò chiarito, e passando all'esame del merito delle domande proposte dall'attrice, deve essere in primo luogo respinta l'eccezione di nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente, atteso che lo stesso è stato stipulato per iscritto in data





26.10.1992 con apertura di fido per £. 600.000.000 sul c/c n. 25965/66, ove risultano indicate le condizioni contrattuali applicabili, come risulta dalla documentazione prodotta dalla banca convenuta.

È dunque infondata la domanda di dichiarare la nullità ed inefficacia del rapporto di c/c ed apertura di credito.

Si rileva, inoltre, che mentre merita senz'altro accoglimento la doglianza sollevata dalla società attrice in ordine all'avvenuta indebita applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori da parte della banca per tutta la durata del rapporto, non altrettanto può dirsi per gli interessi ultralegali, le valute e le spese di tenuta conto avendo la banca fatto corretta applicazione delle condizioni contrattualmente previste per iscritto, come accertato anche dalla CTU.

Come si evince dal contratto di apertura del conto corrente, tra le condizioni contrattuali è prevista la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con diversa periodicità, semestrale per quelli a credito e trimestrale per quelli a debito. A tale riguardo, è ormai noto che dopo il *revirement* da parte della Suprema Corte nel 1999 (Cass. 16.3.1999 n. 2374 e Cass. 30.3.1999 n. 3096), l'orientamento ivi espresso – secondo il quale non esiste alcun uso normativo autorizzante la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori a fronte di una capitalizzazione annuale di quelli creditori, dovendo tale consuetudine ricollegarsi ad un uso meramente pattizio e negoziale, imposto dalle banche ai clienti, con conseguente nullità della relativa clausola contrattuale ai sensi dell'art. 1283 c.c. – si è consolidato, ottenendo nel 2004 l'avallo delle Sezioni Unite. Con la sentenza 4.11.2004 n. 21095, le Sezioni Unite della Cassazione, nel prendere atto della pronuncia della Consulta n. 425/2000 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, 3° co., d.lgs. 342/1999, che aveva fatto





salva la validità e l'efficacia – fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 – delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza – hanno infatti affermato che tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e sono, quindi, *“da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico (“opinio juris ac necessitatis”). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di Cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione medio tempore di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata”*. Anche le pronunce successive hanno confermato tale orientamento, al quale si è costantemente uniformata la giurisprudenza di questo stesso Tribunale. Non possono dunque esservi dubbi sulla nullità delle clausole contrattuali prevedenti la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori.

Alla dichiarazione di nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori, segue dunque la necessità di ricalcolare il rapporto di





debito/credito eliminando gli effetti della indebita pratica anatocistica sin dall'accensione del rapporto e fino alla sua chiusura.

In conformità alla ormai nota pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione 24418/2010, l'eliminazione della capitalizzazione trimestrale non può essere sostituita da quella annuale, ma deve essere esclusa qualsiasi forma di capitalizzazione periodica, essendo illegittima anche la capitalizzazione annuale degli interessi debitori, in quanto non prevista e non sostenuta da un uso normativo. Il contratto di conto corrente, in relazione agli interessi debitori, prevede infatti la sola capitalizzazione trimestrale, mentre la capitalizzazione annuale è riferita unicamente agli interessi creditori e non è dunque estensibile, neppure per analogia, a quelli debitori. Hanno spiegato le Sezioni Unite che la pregressa e ormai consolidata giurisprudenza ha *“escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all'anatocismo dall'art. 1283 c.c.: ma non perché abbia messo in dubbio il reiterarsi nel tempo della consuetudine consistente nel prevedere nei contratti di conto corrente bancari la capitalizzazione trimestrale degli indicati interessi, bensì per difetto del requisito della "normatività" di tale pratica”*. Hanno quindi aggiunto che *“sarebbe, di conseguenza, assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di "normatività", usi siffatti non si rinvergono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con*





quelli creditori”. Pertanto, nel principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite si è affermato che “*gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna*” in quanto la dichiarazione di nullità della clausola negoziale di capitalizzazione trimestrale per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. “*osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale*” (Cass. Sez. Un. 2.12.2010, n. 24418).

In relazione al termine finale del riconteggio dei rapporti dare/avere tra cliente e banca con eliminazione della capitalizzazione trimestrale, si osserva che la delibera CICR 9.2.2000, per i contratti già in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. 342/1999, ha previsto la possibilità di adeguamento contrattuale, senza tuttavia effetti retroattivi. Nello specifico l’art. 7 della richiamata delibera CICR prevede che “*Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela*”. Pertanto, sulla base di tale delibera, a decorrere dal 1.7.2000, la validità delle clausole prevedenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata subordinata, oltre che al sostanziale adeguamento alle regole indicate nella medesima delibera (medesima periodicità) ad alcuni adempimenti formali. In





particolare, se le nuove condizioni non avessero comportato un peggioramento rispetto alle condizioni precedenti, sarebbe stato sufficiente per la banca pubblicare in Gazzetta Ufficiale le nuove condizioni e darne comunicazione scritta al più presto al cliente, al massimo entro il 31.12.2000. Ove le condizioni fossero state invece peggiorative si rendeva necessaria l'approvazione da parte del cliente.

Nel caso in esame non può trovare applicazione la disposizione di adeguamento prevista dalla delibera CICR. Si osserva, infatti, che pur avendo la banca dimostrato di aver provveduto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle nuove condizioni, non risulta invece la prova della comunicazione per iscritto alla correntista dell'avvenuto adeguamento entro il termine massimo del 31.12.2000. Deve, in ogni caso, rilevarsi che tali adempimenti non sarebbero stati sufficienti non potendosi sostenere che le nuove condizioni contrattuali non fossero peggiorative rispetto alle precedenti. A tal fine si rileva che prima della suddetta delibera CICR le clausole prevedenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, come già sopra precisato, erano colpite da radicale nullità, con la conseguenza che qualsiasi successiva previsione di interessi anatocistici non poteva che ritenersi una nuova clausola e non un semplice adeguamento. Inoltre, il fatto stesso che prima dell'adeguamento il correntista non fosse tenuto a corrispondere alcun interesse sugli interessi passivi, stante la nullità della relativa clausola, mentre nel periodo successivo sia stata introdotta la capitalizzazione trimestrale, è sufficiente per ritenere peggiorative le nuove condizioni, con conseguente necessità di una espressa approvazione, invece non avvenuta. Da ultimo, come condivisibilmente rilevato da vari tribunali (cfr. Trib. Torino 5.10.2007; Trib. Mondovì 17.2.2009), e in conformità agli ormai numerosi precedenti di questo stesso Tribunale, la disposizione contenuta nell'art. 7 della delibera CICR, che consente l'adeguamento delle clausole non conformi, non può ritenersi





validamente applicabile, considerato che tale norma trovava la sua legittimità nel terzo comma dell'art. 25 del d.lgs. 342/99, dichiarato incostituzionale dalla Consulta con sentenza 425/2000.

Ritiene il Giudicante che tale delibera, nella parte in cui indica le modalità e i criteri per conferire validità alle clausole anatocistiche contenute nei contratti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 342/1999, debba essere disapplicata in quanto non più giustificata da un atto di normazione primaria (trattandosi di atto di normazione secondaria, non soggetto come tale al sindacato della Corte, non è infatti possibile sollevare questione di legittimità costituzionale, dovendo invece direttamente procedersi alla sua disapplicazione ove ritenuta in contrasto con norme di rango superiore). L'art. 25 d.lgs. 342/1999, dopo aver delegato il CICR a stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni bancarie, per i contratti conclusi successivamente a tale legge, al terzo comma lo aveva espressamente delegato anche a stabilire le modalità e i tempi per l'adeguamento dei contratti in corso. Tuttavia, l'art. 25, 3° co., d.lgs. 342/1999 è stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta, con la citata sentenza n. 425/2000, con la conseguenza che anche la delega ivi contenuta è rimasta caducata, facendo venir meno il potere per il CICR di disciplinare l'ultrattività delle norme sull'anatocismo. Una fonte secondaria, quale è la delibera CICR, in difetto di specifica delega da parte di una norma primaria, non può derogare alla legge e in caso di contrasto con questa deve essere disapplicata. Pertanto, sebbene le banche, dopo il 2000, avrebbero ben potuto rinegoziare con i vecchi clienti le clausole contrattuali che prevedono l'anatocismo, prevedendo la medesima periodicità per gli interessi attivi e passivi, attraverso una specifica pattuizione scritta, non sarebbe invece stata possibile una modifica unilaterale dei contratti già esistenti, con inserimento di nuove clausole.





Nel caso in esame, l'applicazione di interessi anatocistici risulta, per i motivi esposti, affetta da nullità anche per il periodo successivo alla delibera CICR e fino alla data di chiusura del conto o, comunque, fino al termine finale di produzione degli estratti conto (31.12.2010).

Risulta pertanto corretto il conteggio eseguito dal CTU prevedente l'esclusione dal c/c della capitalizzazione trimestrale, senza alcuna sostituzione con altra forma di capitalizzazione periodica, per tutta la durata del rapporto dalla sua accensione fino al 31.12.2010.

Venendo alla questione degli interessi ultralegali, c.m.s., giorni di valuta e spese applicati dalla banca, come già più sopra precisato, la CTU ha accertato che la stessa si è sempre attenuta alle condizioni stabilite nel contratto, con la conseguenza che non vi è stata alcuna necessità di procedere al ricalcolo, salvo applicare la capitalizzazione annuale e non trimestrale.

In reazione alla commissione di massimo scoperto, deve rilevarsi che la stessa è stata pattuita per iscritto, anche con riguardo al tasso di interesse rilevabile nel contratto di apertura di credito del 26.10.1992 (16% per interessi intra fido e 18% per quelli extrafido), con conseguente validità della stessa sotto tale profilo.

In merito alle modalità di applicazione di tale commissione, è utile premettere che la commissione di massimo scoperto, normalmente prevista dalle banche nei contratti di apertura di credito, costituisce un remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista. Deve tuttavia rilevarsi, che secondo la prevalente e condivisibile giurisprudenza, anche di questo Tribunale, la commissione di massimo scoperto – ove pattuita per iscritto anche in relazione al tasso di interesse – risulta valida e legittima solo se costituisca il corrispettivo per l'utilizzo da parte del cliente





di importi superiori al credito a sua disposizione e solo ove venga applicata sulle somme in concreto utilizzate oltre il fido accordato (vale a dire sullo “scoperto”), dovendo invece essere ritenuta illegittima, in quanto priva di causa, se calcolata anche sugli importi entro il limite del fido e dunque in mancanza di “scoperto”, atteso che con la concessione dell’affidamento, la banca si è già impegnata a mettere a disposizione del cliente le somme entro un certo limite con la previsione di un determinata remunerazione costituita dal maggior tasso di interesse previsto. Considerato, dunque, che entro il limite del fido, non sussiste per definizione uno “scoperto” e che si possono ritenere valide le clausole contrattuali che prevedano “commissioni di massimo scoperto”, solo se costituenti corrispettivo per l’utilizzo, da parte del cliente, di importi superiori al credito a sua disposizione, deve concludersi per l’illegittimità della clausola contrattuale che ponga a carico del cliente il pagamento di una somma, a tale titolo, da calcolarsi anche su importi entro il limite del fido, in quanto priva di causa. Nel caso in esame, il CTU ha correttamente provveduto, nei propri riconteggi, a mantenere gli addebiti a titolo di c.m.s. correttamente eseguiti, salvo applicare la capitalizzazione degli interessi con cadenza annuale anziché trimestrale.

Con riguardo infine alle rimesse a carattere solutorio per il periodo precedente al 20.7.2001, coperto da prescrizione, la consulente ha correttamente provveduto a verificarne l’esistenza tenendo conto del saldo disponibile risultante all’esito dell’eliminazione di qualsiasi forma di eliminazione degli interessi passivi, come espressamente richiesto nel quesito, anche in considerazione del fatto che, diversamente, la verifica in ordine all’esistenza di rimesse solutorie sarebbe stata eseguita sulla base di un saldo viziato dalla presenza di illegittimi addebiti dovuti alla capitalizzazione trimestrale degli interessi.





Per quanto riguarda, infine, la verifica del superamento del tasso-soglia trimestralmente determinato ai fini dell'usura, successivamente all'entrata in vigore della l. 108/1996, dalla CTU è emerso che in base ai criteri formulati dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura ed ai decreti del Ministero del Tesoro succedutisi nel tempo, gli interessi applicati dalla banca sono stati, tempo per tempo, conformi ai tassi soglia rilevati trimestrali. In base ai criteri dettati esclusivamente dalla l. 108/1996 e dall'art. 644 c.p., e quindi considerando complessivamente gli interessi, la c.m.s. nonché ogni altro onere, ad eccezione di imposte e tasse, gli interessi applicati dalla banca sono stati, tempo per tempo, conformi ai tassi soglia rilevati trimestralmente ad eccezione del terzo trimestre 2009 in cui il tasso soglia è stato superato, ancorché di appena 0,03. Peraltro, il CTU ha precisato che nel periodo in questione (terzo trimestre del 2009) non si sono prodotti interessi passivi a carico del cliente ma solo attivi, con la conseguenza che tale lieve superamento del tasso non ha in concreto causato alcun effetto negativo a carico del cliente.

Il rapporto dare/avere tra le parti, in relazione al conto corrente n. 25965/66, sulla base del riconteggio eseguito dalla CTU seguendo i criteri sopra esposti ed eliminando tutte le poste illegittimamente addebitate, ha portato ad evidenziare un saldo del conto alla data del 31.12.2010 pari a € 19.640,64 a debito della correntista ██████ contro un saldo risultante dall'estratto conto della banca di € 230.423,77, con una differenza a favore di parte attrice di ben € 210.783,13.

Da ultimo va esaminata la domanda di risarcimento danni proposta da ██████ S.p.A. "a causa della illegittima condotta inadempiente", danni da determinarsi in corso di causa o rimessi al prudente apprezzamento del tribunale o determinarsi in via equitativa.





Tale domanda è infondata e va respinta in assenza di qualsiasi prova del lamentato danno. Premesso che il ricorso alla liquidazione equitativa non può certamente supplire alle carenze probatorie della parte, ma solo alla oggettiva difficoltà di quantificazione del danno, di cui sia stata fornita prova della sussistenza, deve rilevarsi che la società attrice non ha dedotto né provato alcun tipo di pregiudizio patrimoniale subito, dimostrando ad esempio di aver dovuto far ricorso a prestiti presso altre banche, accendere altre linee di credito, rinunciare ad occasioni di investimento, etc..

D'altra parte, a seguito dell'accoglimento delle domande proposte è stato eliminato qualsiasi pregiudizio patrimoniale subito dall'attrice in conseguenza degli effetti dell'indebita pratica della capitalizzazione trimestrale, riducendo notevolmente il credito della banca.

La domanda proposta da [REDACTED] va pertanto accolta limitatamente alla richiesta di rideterminazione del saldo del c/c alla data del 31.12.2010, con espunzione delle voci indebitamente applicate, nella misura sopra indicata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano da dispositivo ex d.m. 55/2014 in favore di parte attrice e le spese di CTU, già liquidate, vanno fatte gravare in via definitiva sulla banca soccombente.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in ordine alle domande proposte da [REDACTED] S.p.A., con citazione notificata il 20.7.2011, nei confronti di [REDACTED] così provvede:

accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 25965/66 esistente tra le parti, alla data del 31.12.2010 ammontava a € 19.640,64 a debito della correntista [REDACTED]

rigetta ogni ulteriore e diversa domanda ed eccezione proposta;





condanna la banca convenuta alla rifusione delle spese sostenute dalla ██████ S.p.A. per il presente giudizio, che si liquidano in € 382,00 per spese e in € 11.400,00 per compenso professionale (di cui € 2.400,00 per fase di studio, € 1.500,00 per fase introduttiva, € 3.500,00 per fase istruttoria e € 4.000,00 per fase decisoria), oltre 15% per rimb.forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.

Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico definitivo della convenuta soccombente.

Così deciso in Forlì, li 30/12/2014

IL GIUDICE

*Dr. ssa Barbara Vacca*

